

Per quanto riguarda il quesito se in presenza di pochi avvalentesi all'irc sia possibile accorpate le classi forniamo la seguente documentazione:

1. **Risposta del Sottosegretario Marco Rossi Doria all'interrogazione proposta in parlamento dall'on. Maurizio Turco (parlamentare radicale), il giorno 11 luglio 2012.**
2. **DpR 175/2012 (Intesa)**
3. **CM in 13-8-1987, n. 253- Operazioni di inizio anno scolastico relative all'Irc.**
4. **Nota prot. 11197 del 13/12/91**

1. Testo della risposta del Sottosegretario Marco Rossi Doria all'interrogazione proposta in parlamento dall'on. Maurizio Turco (parlamentare radicale), il giorno 11 luglio 2012.

Riguardo a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante va preliminarmente ricordato che, fin dall'attivazione del nuovo regime concordatario, con l'anno scolastico 1986-87, le percentuali di alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) sono sempre rimaste su livelli elevati, che ultimamente si collocano mediamente oltre l'89,8 per cento dell'intera popolazione scolastica.

Questo dato fa capire che è molto ridotta l'eventualità di trovare una classe con un esiguo numero di alunni che frequentano tale insegnamento.

Il quadro giuridico relativo alla composizione delle classi in presenza di studenti che si avvalgono dell'IRC è determinato dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751 e successive modificazioni. In particolare, tale intesa prevede, al punto 2.1, lettera a), che «il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni».

Alla luce di tali principi è da escludere che tra i criteri per la formazione delle classi possa figurare l'ipotesi di accorpamento degli allievi che si avvalgono dell'IRC; la distribuzione degli alunni che hanno scelto in tal senso e di quelli che hanno invece espresso un desiderio diverso deve invece avvenire in maniera casuale tra tutte le classi di ciascuna istituzione scolastica.

Da queste garanzie offerte agli studenti per evitare che possano subire discriminazioni derivano gli esiti per la composizione dei posti di insegnamento degli insegnanti di religione cattolica.

Dal momento che la scelta effettuata il primo anno di corso viene automaticamente confermata negli anni successivi, salvo modifica da parte degli interessati, può verificarsi il caso che negli anni successivi al primo la percentuale di coloro che si avvalgono di tale insegnamento cresca o diminuisca, dando luogo a classi con un numero ridotto di alunni che frequentano le lezioni di religione cattolica.

Il Ministero, in risposta a quesiti sulle azioni da intraprendere in simili eventualità, fin dal 13 dicembre 1991, con nota prot. 11197, ebbe modo di affermare come non è consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell'Irc sia inferiore a 15.

Tale criterio di formazione delle classi tutela un diritto primario dello studente derivante da una disposizione sovra ordinata alla legislazione ordinaria (in quanto di derivazione concordataria) ed è

volto alla conservazione dell'unità di ciascun gruppo classe cui appartengono gli alunni (o, al limite, l'alunno) che si avvalgono dell'IRC.

Pertanto, pur non potendosi escludere a priori la possibilità che si verifichino casi, invero rari alla luce dei dati sopra esposti, di insegnanti di religione cattolica impegnati per un numero ridotto di alunni, si ribadisce che la fattispecie ipotizzata nell'interrogazione è stata già da tempo contemplata e disciplinata nei modi sopra ricordati.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che gli insegnanti di religione cattolica non godano di un particolare «privilegio professionale ed economico»; ciò sia per il numero assai ridotto di situazioni in cui possono verificarsi le circostanze descritte nell'interrogazione, sia per il quadro giuridico di riferimento da cui discendono le soluzioni finora adottate.

Si precisa infine che gli insegnanti di religione cattolica non sono stati immessi nei ruoli dello Stato dal vescovo, bensì a seguito di regolare concorso bandito con decreto dirigenziale del 2 febbraio 2004 in attuazione della legge n. 186 del 18 luglio 2003, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado».

2. DpR 175/2012 (Intesa)

2.1 Premesso che:

- a. Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni.

3. CM in 13-8-1987, n. 253- Operazioni di inizio anno scolastico relative all'Irc.

Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalersi aut non avvalersi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debet essere mantenuta unità classe cui appartiene alunno.

4. Nota prot. 11197 del 13/12/91

“... Non sembra consentito all'accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15”.